

## **Disegno di legge (Riordino delle disposizioni relative all'ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti).**

### **Relazione illustrativa**

Il disegno di legge "Riordino delle disposizioni relative all'ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti" rappresenta il punto di arrivo di un processo avviato nel corso della precedente legislatura, volto ad assicurare un assetto stabile delle funzioni di governo inerenti agli elementi strategici del settore, ed a garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali nel settore a livello di ambito unico regionale. Le finalità del presente intervento normativo sono, infatti, volte al superamento della frammentazione rappresentata dalle molteplici gestioni a livello locale, con una pluralità di modelli gestionali - dall'appalto all'affidamento in house - nonché al conseguimento di prevedibili economie di scala ed alla necessità di adeguare il sistema organizzativo ed istituzionale ai criteri di regolazione delle gestioni introdotti dall'Autorità unica per la regolazione del mercato ARERA.

In particolare il disegno di legge prevede il riordino della disciplina del governo del ciclo dei rifiuti già oggetto della l.r. n. 1/2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), attraverso una nuova articolazione delle modalità di esercizio delle funzioni della Regione quale autorità di governo dell'ambito territoriale ottimale. A tal fine viene istituita l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), che opera in sostituzione del Comitato d'ambito, con propri atti aventi efficacia nell'intero Ambito territoriale ottimale, con il compito principale di assicurare l'attuazione della pianificazione regionale e garantire le attività necessarie all'affidamento dei servizi e della realizzazione degli impianti, fatta salva, in ogni caso, la partecipazione delle autonomie locali all'attività dell'Agenzia, in funzione di supporto, propositive e consultive, tramite l'espressione di pareri obbligatori sugli atti strategici, con un duplice livello di rappresentatività dei territori (Assemblee locali e Consiglio d'Ambito).

Il regime proposto con il presente disegno di legge, infatti, assicura la continuità con l'attività di *governance* accentrata, già avviata con il Comitato d'Ambito (Regione /Città metropolitana/Province) che ha operato dal 2015, garantendo la tenuta del sistema e le decisioni strategiche nel processo di aggregazione delle gestioni servizi territoriali in corso di completamento (10 bacini di affidamento a fronte di 42 gestori diversi nella situazione previgente ex L.r. n.1/2014), il buon livello di realizzazione degli impianti oggetto di pianificazione ed infine lo sviluppo della raccolta differenziata ( 53,46% del 2020 a fronte del 38,63% del 2015 con 134 Comuni oltre il 65% contro i 32 del 2015).

Peraltro la soluzione proposta consente di superare le criticità riguardanti la complessità dei processi decisionali e pianificatori, di cui sono responsabili gli Enti di secondo livello (Città metropolitana/Province), favorisce il superamento delle residuali gestioni del servizio di raccolta dei rifiuti affidate da singoli Comuni, persegue la necessità di una chiusura del ciclo nella prospettiva dell'autosufficienza regionale anche al fine di superare le criticità riscontrate nel Comune di Genova nei risultati di raccolta differenziata (circa 35% che condiziona il risultato complessivo pesantemente: senza Genova, la Liguria sarebbe in linea con i risultati richiesti dalla normativa nazionale).

Con la presente iniziativa legislativa si provvede, altresì, ad aggiornare il quadro normativo in materia di pianificazione settoriale, che viene, pertanto, articolata nel Piano regionale di gestione rifiuti e nel Piano d'Ambito, intervenendo sul regime previgente di cui alla l.r. n. 18/1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), con norme meramente ricognitive, che si limitano ad adeguare la disciplina regionale alle normative statali sopravvenute, in conformità con il recentissimo orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, nulla disponendo in merito al riparto di funzioni ivi stabilito.

## **Relazione articolata**

### **Articolo 1.**

Il presente articolo individua le finalità e l'ambito di applicazione della legge che afferiscono, in via principale, al riordino delle disposizioni vigenti, contenute nel Titolo III della l.r. n. 1/2014, in materia di ambito territoriale ottimale ed organizzazione delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti, prevedendo una nuova articolazione delle modalità di esercizio delle funzioni della Regione in qualità di autorità d'ambito

L'articolo riprende, altresì, alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di pianificazione di settore già contenute nella l.r. 18/1999 adeguandole alla normativa statale vigente di cui, in particolare, il D.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale).

### **Articolo 2.**

L'articolo, in continuità con quanto già disposto della l.r. 1/2014, circoscrive l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. La Regione esercita le funzioni di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti tramite l'Agenzia regionale Ligure per i Rifiuti istituita ai sensi del successivo articolo 7.

### **Articolo 3.**

Individua gli strumenti della gestione integrata dei rifiuti che la Regione adotta ai fini del conseguimento delle finalità indicate dal quadro normativo comunitario, nazionale e dallo stesso articolo 1, a partire dalla raccolta differenziata di tipo domiciliare o di prossimità.

### **Articolo 4.**

L'articolo nel riordinare le funzioni che la Regione esercita in materia di gestione dei rifiuti prevede, in particolare, in applicazione del D.lgs. n. 152/2006, che la stessa provveda all'approvazione dei progetti definitivi ed al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 29 e seguenti, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006, degli impianti destinati al fabbisogno dei rifiuti solidi urbani e della frazione organica raccolta in modo differenziato previsti nel Piano d'ambito, nonché delle modifiche sostanziali dei medesimi impianti, dei riesami e rinnovi. Viene inoltre attribuito alla competenza della Giunta regionale l'individuazione dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 23, tenuto conto delle aree idonee e non idonee come definite dalla Città metropolitana e dalle Province, ed è previsto che tali scelte localizzative comportino l'immediata prevalenza sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani e strumenti urbanistici comunali, vigenti od operanti in salvaguardia, e le indicazioni alternative di localizzazione degli impianti mantengono efficacia fino alla realizzazione dell'opera.

### **Articolo 5.**

L'articolo individua il nuovo ruolo assegnato alla Città Metropolitana alle Province ed ai Comuni nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti. Agli enti locali, infatti, - che nel sistema previgente costituivano col Comitato d'ambito lo strumento attraverso il quale la Regione svolgeva le funzioni di autorità d'ambito - sono assegnati compiti di tipo consultivo e propositivo rispetto alle attività strategiche di governo dell'ATO.

### **Articolo 6.**

Il presente articolo definisce le funzioni che la Regione svolge in qualità di Autorità d'ambito per il governo della gestione dei rifiuti, riordinando le funzioni attribuite dalla l.r. n. 1/2014. Tali funzioni sono attuate dalla Regione per il tramite dell'Agenzia Regionale Ligure Per i Rifiuti istituita ai sensi dell'articolo 7.

## **Articolo 7.**

L'articolo istituisce l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), individuandone la struttura e le competenze. Si prevede che essa operi, con propri atti, ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali in qualità di Autorità d'ambito per il governo della gestione dei rifiuti. L'agenzia subentra anche nella titolarità delle funzioni della Città Metropolitana di Genova e delle Province connesse all'organizzazione, all'affidamento dei servizi territoriali di gestione rifiuti ed alla realizzazione degli impianti oggetto di pianificazione.

ARLIR, in particolare, nell'esercizio delle proprie attività opera nel rispetto dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria e degli indirizzi e delle direttive emanati dalla Giunta regionale.

I costi di funzionamento dell'Agenzia sono a carico di una componente delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti, come identificata dal "Metodo tariffario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti", di cui alle Deliberazioni ARERA n.443 /2019 e n. 363/2021. L'agenzia è istituita con un fondo di dotazione di entità pari a €500.000

All'Agenzia sono attribuite, altresì, funzioni ulteriori previste dalla presente legge, o assegnate dalla Giunta regionale.

## **Articolo 8.**

L'articolo individua gli organi di ARLIR rappresentati dal Direttore e dal Revisore dei conti.

## **Articolo 9.**

Il presente articolo definisce il ruolo ed i requisiti necessari per assumere la carica di Direttore di ARLIR nonché i compiti ad esso attribuiti, specificando, in particolare, che lo stesso, è il legale rappresentante di ARLIR, è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia e assume gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate alla medesima, sulla base della programmazione e degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

## **Articolo 10.**

L'articolo disciplina il ruolo e i compiti del Revisore dei Conti di ARLIR, individuato dalla Giunta regionale, il quale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività ai programmi, ai criteri, indirizzi e direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

Viene altresì determinata la durata e il compenso del Revisore, con riferimento alla disciplina degli Enti strumentali della Regione.

## **Articolo 11.**

Il presente articolo prevede l'applicazione, da parte di ARLIR, della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del budget economico annuale e triennale.

## **Articolo 12.**

Il presente articolo contiene le disposizioni relative all'adozione da parte di ARLIR del proprio bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa. Il bilancio predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento è inviato alla Giunta regionale ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 15.

### **Articolo 13.**

L'articolo dispone in merito allo stato giuridico, economico, di previdenza e di quiescenza del personale di ARLIR prevedendo che ad esso si applichi il trattamento previsto per il personale regionale. Ai fini del reclutamento del proprio personale ARLIR applica le procedure previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale.

### **Articolo 14.**

Disciplina le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo svolte dalla Giunta regionale nei confronti di ARLIR, che si sviluppano, principalmente, tramite l'adozione, da parte della Regione, di indirizzi criteri e direttive, anche vincolanti, a fronte della cui inosservanza si prevede la nomina, da parte della Giunta regionale e previa diffida ad adempiere, di un Commissario ad acta.

Il comma 4 individua anche le modalità tramite cui la Giunta regionale può procedere a risolvere il contratto di lavoro del Direttore di ARLIR prima della sua scadenza.

Il controllo e la vigilanza può essere esercitata da parte della Giunta regionale anche tramite l'accesso agli atti di ARLIR nonché tramite ispezioni e specifiche richieste di informazioni ai suoi organi.

### **Articolo 15.**

La disposizione individua gli atti di ARLIR sottoposti a controllo preventivo da parte della Giunta regionale, che ne verifica la conformità alle norme regionali e statali, alla pianificazione di settore ed agli indirizzi regionali forniti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 14 per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il quarto comma prevede inoltre il potere, da parte della Giunta regionale, di annullamento degli atti amministrativi assunti da ARLIR ritenuti illegittimi, specificando che tra questi possono rientrare anche atti non sottoposti al controllo preventivo ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 16.**

L'articolo prevede la partecipazione del sistema delle Autonomie locali alle funzioni di governo del ciclo dei rifiuti di competenza di ARLIR con un ruolo propositivo e consultivo attraverso la partecipazione obbligatoria delle Assemblee locali e del Consiglio d'Ambito

### **Articolo 17**

L'articolo prevede la composizione e le modalità deliberative delle Assemblee locali, definite in allegato A al disegno di legge, coincidenti con i bacini di affidamento individuati dalla vigente pianificazione provinciale

### **Articolo 18**

L'articolo disciplina le funzioni delle Assemblee locali consistenti in pareri in ordine agli aspetti organizzativi e qualitativi del servizio esercitato dal gestore del servizio rifiuti all'interno dell'area territoriale di appartenenza sulla forma di affidamento del servizio e relative modificazioni e sul programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito per gli aspetti di competenza territoriale;

### **Articolo 19**

L'articolo prevede l'istituzione del Consiglio d'Ambito composto da 20 membri nominati dalle Assemblee, che dispongono di un peso decisionale parametrato alla popolazione dei territori rappresentati, Il Consiglio d'Ambito delibera validamente con la maggioranza dei voti favorevoli, con l'applicazione dei seguenti pesi:

a) 20% a Province e Città Metropolitana;

b) 80% alle Assemblee locali.

Nell'ambito delle percentuali di cui sopra, i voti sono ripartiti fra gli enti e le assemblee locali in ragione della rispettiva popolazione risultante da rilevazione Istat anno 2020 ed aggiornata con cadenza triennale. Applicando tale criterio in ragione della popolazione come da rilevazione Istat anno 2020 si determinano i seguenti punti deliberativi: Città Metropolitana di Genova punti 11; Provincia di Savona punti 3; Provincia di Imperia punti 3; Provincia di La Spezia punti 3; Area Andonese-Dianese punti 1; Area Imperiese punti 3; Area Sanremese punti 4; Area Ventimigliese punti 3; Area Savona capoluogo punti 3; Area Savonese provinciale punti 11; Area Genovesato punti 34; Area Rio Marsiglia punti 3; Area Tigullio punti 6; Area La Spezia punti 11.

#### **Articolo 20**

L'articolo disciplina le funzioni del Consiglio d'Ambito, attinenti alla definizione del piano d'ambito, comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico e finanziario, alla scelta della forma di gestione del servizio, all'affidamento dei servizi e della realizzazione e gestione degli impianti pianificati, alla definizione della tariffa, in osservanza del metodo tariffario dell'Autorità di regolazione, ed al monitoraggio e controllo sull'erogazione dei servizi.

#### **Articolo 21.**

L'articolo prevede, nell'ambito degli strumenti di controllo dell'azione di ARLIR, il monitoraggio a consuntivo sull'attività dell'Agenzia, da effettuarsi tramite una Relazione annuale, redatta entro il 28 febbraio da ARLIR, previa acquisizione del parere del Consiglio d'Ambito e trasmessa alla Giunta regionale. La relazione illustra lo stato di attuazione del programma degli interventi, il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento degli stessi, i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati ed i principali effetti economici della gestione svolta.

#### **Articolo 22.**

L'articolo detta disposizioni in materia di pianificazione della Gestione dei Rifiuti a livello regionale, articolata in Piano regionale della gestione dei rifiuti di competenza della Regione, e Piano d'Ambito approvato da ARLIR. Entrambi i piani sono sottoposti alla procedura di Valutazione ambientale strategica.

#### **Articolo 23.**

La disposizione individua le modalità di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle modifiche relative, nel contesto del rinnovato quadro della pianificazione settoriale. In particolare si prevede che l'approvazione del Piano, su proposta della Giunta, rientri nella competenza del Consiglio regionale, mentre alle modifiche ed agli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e all'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.

#### **Articolo 24.**

L'articolo disciplina il Piano d'Ambito, individuandone i contenuti, che l'Agenzia deve predisporre ed aggiornare in continuità con il Piano esistente, quale strumento per il governo delle attività connesse allo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti nell'ambito regionale.

### **Articolo 25.**

L'articolo disciplina l'onere di servizio quale misura compensativa a favore dei Comuni che ospitano impianti di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, aggiornando la previgente disciplina contenuta nella legge regionale n.18/1999, che prevedeva il versamento dell'onere anche a favore dei Comuni sedi di impianti di discarica, misura oggi già disciplinata a livello statale.

### **Articolo 26.**

L'articolo contiene norme in materia di accertamento di violazioni in materia di rifiuti, prevedendo l'istituzione di un corso per l'acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa da parte di dipendenti appositamente incaricati delle società *in house* a capitale pubblico affidatarie del servizio della raccolta dei rifiuti.

### **Articolo 27**

L'articolo 27 fissa al 1 gennaio 2023, la data di decorrenza dell'assunzione, da parte della Regione, delle funzioni di autorità d'ambito, come esplicitate nella presente legge, precisando che, fino a quella data gli enti locali e la Regione medesima continuano a svolgere le rispettive funzioni in materia ai sensi della l.r. n. 1/2014.

### **Articolo 28**

L'articolo prevede, la costituzione dell'Agenzia a decorrere dal 1 giugno 2022. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge è prevista la nomina di un Commissario cui è demandato il compito di effettuare gli adempimenti necessari al fine dell'operatività della stessa. In particolare, il Commissario deve garantire la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi in corso, dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere svolte dall'Agenzia.

Il Commissario è tenuto ad approvare il bilancio di esercizio dell'Agenzia nonché il budget economico

Allo stesso Commissario è altresì attribuito, dal gennaio 2023, il compito di assumere il ruolo di Direttore facente funzioni al fine di traguardare la fase a regime per un periodo massimo di mesi sei.

### **Articolo 29**

Contiene le disposizioni transitorie che confermano l'efficacia dei Piani d'ambito e dei piani d'area provinciale o metropolitana già approvati fino all'approvazione del Piano d'ambito regionale. Prevede inoltre che i Comuni trasferiscano al Commissario la quota tariffaria della TARI in conformità alla previsione di cui all'articolo 7 comma 6, entro il 31 dicembre 2022 al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per l'avvio e l'operatività a regime dell'Agenzia

### **Articolo 30**

Dispone l'abrogazione di norme regionali superate dalle disposizioni del presente DDL o non più in linea con il quadro normativo nazionale.

### **Articolo 31**

L'articolo individua la fonte delle risorse per l'avviamento ed il primo periodo di operatività dell'Agenzia, anni 2022/2023. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla attuazione dalla presente legge è previsto si provveda mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

## Anno 2022

- prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione in termini di competenza e di cassa del medesimo importo alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”.

## Anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”.

## **ALLEGATO A**

Contiene l'elencazione dei bacini di affidamento cui corrispondono le Assemblee locali disciplinate all'articolo 17.

# **Disegno di legge (Riordino delle disposizioni relative all'ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti)**

## **CAPO I**

### **ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

#### **Articolo 1**

**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. La presente legge, in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, provvede al riordino delle disposizioni in materia di ambito territoriale ottimale e di organizzazione delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero, privilegiando il recupero di materia al recupero di energia, e, quale soluzione residuale, il corretto smaltimento;
- c) l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, in relazione ai livelli territoriali individuati;
- d) il contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale.

#### **Articolo 2**

**(Ambito territoriale unico e Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti)**

1. A fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua, ai sensi dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, già attribuite con la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti di cui all'articolo 7, di seguito ARLIR.

Articolo 3  
(Strumenti della gestione integrata dei rifiuti)

1. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i seguenti strumenti ed azioni:
  - a) la raccolta differenziata di tipo domiciliare o di prossimità;
  - b) la parametrizzazione dei sistemi tariffari e fiscali per la copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti sulla base di una misurazione puntuale della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto;
  - c) la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
  - d) la preferenza per destinazioni di recupero e smaltimento prossime al luogo di produzione dei rifiuti;
  - e) l'incentivazione dello scambio, commercializzazione o cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
  - f) le azioni volte alla riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, anche mediante l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.
2. La Regione, gli Enti locali, ARLIR e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio ligure, nonché delle migliori pratiche gestionali, e garantiscono nel tempo:
  - a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
  - b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - c) la compilazione e la diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
  - d) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Articolo 4  
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
  - a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 23 della presente legge;
  - b) l'approvazione dei progetti definitivi ed il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 29 e seguenti, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, degli impianti destinati al fabbisogno dei rifiuti solidi urbani e della frazione organica raccolta in modo differenziato previsti nel Piano d'ambito di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle modifiche sostanziali dei medesimi impianti, dei riesami e rinnovi;
  - c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche finalizzate a garantire un esercizio omogeneo ed uniforme delle funzioni attribuite agli Enti locali nonché relative alle attività di controllo, in attuazione

dei principi di cui all'articolo 1, nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, ed in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

d) la formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione dei flussi di rifiuti e la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla pianificazione;

e) la definizione, con deliberazione della Giunta regionale, di indirizzi inerenti la regolazione economica, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente - ARERA di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare il regime tariffario per il conferimento dei rifiuti agli impianti inclusi nella pianificazione di settore;

f) la verifica della conformità dello schema di Piano d'Ambito redatto dall' ARLIR alla pianificazione regionale ed il controllo sull'attuazione del Piano stesso;

g) la gestione dell'Osservatorio regionale dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, deputato alla raccolta, organizzazione, validazione e diffusione, sia in ordine alle attività di competenza degli Enti Pubblici ed Autorità, sia al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di diffusione sui dati ambientali, di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi di ARPAL;

h) la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica da parte degli Enti locali e dei gestori del servizio e degli impianti, assicurando la predisposizione di idonei sistemi informativi rivolti alla gestione di tali informazioni e dati;

i) l'individuazione, con deliberazione della Giunta Regionale, dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 23, tenuto conto delle aree idonee e non idonee come definite dalla Città metropolitana e dalle Province ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; tale deliberazione è sottoposta alle procedure di valutazione ambientale strategica di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con la stessa deliberazione e comporta, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni;

j) la determinazione degli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.

2. La Regione concede, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, contributi agli Enti locali per interventi ed attività previsti dalla pianificazione di settore.

3. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, anche in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti ed all'incremento della raccolta differenziata e del recupero di materia.

4. L'individuazione dei siti di cui al comma 1 lettera i) per la localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti effettuata da Regione comporta l'immediata prevalenza sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani e strumenti urbanistici comunali, vigenti od operanti in salvaguardia,

e le indicazioni alternative di localizzazione degli impianti mantengono efficacia fino alla realizzazione dell'opera.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie connesse agli atti rientranti nelle proprie competenze, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti di cui all' articolo 7.

#### Articolo 5

(Funzioni della Città metropolitana e delle Province e dei Comuni)

1. La Città metropolitana le Province, ed i Comuni partecipano con funzioni propositive e consultive alle attività strategiche di governo dell'ambito unico regionale con le forme e le modalità previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.
2. Eventuali revisioni delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sono approvate dalla Città Metropolitana e dalle Province ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui Città Metropolitana e Province non provvedano, la Regione, previa diffida all'Ente inadempiente a provvedere nel termine di sessanta giorni, esercita in via sostitutiva le funzioni oggetto di inadempienza tramite la nomina di un Commissario ad acta.
3. Nell'ambito degli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.

### CAPO II

#### ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE LIGURE PER I RIFIUTI – ARLIR

#### Articolo 6

(Funzioni dell'Autorità di Governo dell'Ambito per la gestione rifiuti in Liguria)

1. Nel ruolo di Autorità di Governo dell'Ambito per la gestione rifiuti la Regione esercita le seguenti funzioni:
  - a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino unico regionale, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
  - b) definizione del modello organizzativo connesso all'erogazione dei servizi e conseguente affidamento dei servizi territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed affidamento della realizzazione e gestione impianti per i rifiuti previsti dalla pianificazione di settore;
  - c) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
  - d) determinazione, nel rispetto del regime tariffario stabilito con le deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), delle tariffe di conferimento agli impianti inclusi nella pianificazione settoriale, nell'ambito del sistema di regolazione tariffaria nazionale;

- e) determinazione del costo unitario per unità di peso e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
  - f) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate attraverso ARLIR, di cui all'articolo 7, che opera sulla base di indirizzi e direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 14.

#### Articolo 7 (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti - ARLIR)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 è istituita l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti - ARLIR, che opera con atti propri per l'intero Ambito unico regionale ed ha sede legale a Genova e sedi operative in ciascuna provincia ligure.
2. ARLIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
3. ARLIR, nell'esercizio delle sue attività, opera nel rispetto dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria e degli indirizzi e direttive emanati dalla Giunta regionale, nonché nel rispetto delle modalità partecipative delineate dalla presente legge in un'ottica di leale collaborazione tra enti.
4. ARLIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, e mantiene una contabilità di carattere economico patrimoniale. ARLIR dispone di un fondo di dotazione iniziale pari ad € 500.000.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività, l'ARLIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore.
6. I costi di funzionamento di ARLIR sono a carico della componente della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuata dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – ARERA, inerente la quota di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, da versare da parte dei Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno direttamente nel bilancio di ARLIR, nel rispetto della vigente normativa dello Stato. A tal fine i Comuni, nell'ambito del Piano economico finanziario del servizio rifiuti approvato in conformità al Metodo tariffario rifiuti MTR definito da ARERA, attribuiscono alla componente di cui al primo periodo un valore non inferiore ad 1,8 euro, calcolato in ragione di ciascun abitante residente, ferma restando l'imputazione di tali costi nell'ambito della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014)) e successive modificazioni e integrazioni, applicata a tutti gli utenti del servizio.
7. ARLIR svolge altresì le altre funzioni attribuitele dalla presente legge e i compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale.

#### Articolo 8 (Organi dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti)

1. Sono organi di ARLIR:
  - a) il Direttore;
  - b) Il Revisore dei conti.

Articolo 9  
(Direttore)

1. Il Direttore di ARLIR è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non superiore a sessantacinque anni;
  - b) diploma di idonea laurea magistrale, o equivalente;
  - c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali, desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile da formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni nel settore.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo ed a tempo pieno regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni rinnovabile. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.
3. L'incarico di Direttore per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio di ARLIR.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia nonché a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione e degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l'attuazione, ed in particolare:
  - a) predisporre il Programma di attività annuale di ARLIR da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta Regionale;
  - b) approva la dotazione organica di ARLIR;
  - c) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
  - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
  - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
  - f) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
  - h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - i) provvede alla predisposizione dei bilanci di ARLIR e degli altri atti da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - j) approva il Regolamento di contabilità di ARLIR i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;
  - k) provvede al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Direttore invia alla Regione un rapporto sull'attività di ARLIR, relativo all'anno precedente, in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli.
7. Al Direttore si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

#### Articolo 10 (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività ai programmi, ai criteri, indirizzi e direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni e integrazioni, e dura in carica tre anni.
3. Per la determinazione del compenso del revisore dei Conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 11 (Budget economico)

1. ARLIR applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale. Il budget, predisposto dal Direttore, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 15.
2. ARLIR è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni di DEFR e NADEFr e con gli stanziamenti di budget.

#### Articolo 12 (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria di ARLIR.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore dell'Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dall'adozione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 15.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.
4. Al bilancio di esercizio è allegato il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione, secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.

### Articolo 13 (Personale)

1. Al personale di ARLIR si applica lo stato giuridico ed economico, di previdenza e di quiescenza previsto per il personale regionale.
2. ARLIR applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale.

### Articolo 14 (Funzioni di indirizzo e vigilanza)

1. La Giunta regionale svolge nei confronti di ARLIR funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.
2. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale:
  - a) determina annualmente indirizzi per l'attività di ARLIR e ne verifica l'attuazione;
  - b) fissa criteri e principi nonché indirizzi e direttive, anche vincolanti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
3. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, di norma non inferiore a 15 giorni, in caso di inerzia nell'approvazione di atti o nello svolgimento di attività di ARLIR o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
4. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, può risolvere per giusta causa il contratto di lavoro del Direttore prima della scadenza ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARLIR e può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

### Articolo 15 (Atti soggetti al controllo)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale, alla pianificazione regionale nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ARLIR con le modalità previste dal presente articolo:
  - a) dotazione organica e sue modifiche;
  - b) contratti collettivi decentrati;
  - c) regolamenti di organizzazione;
  - d) programma annuale di attività;
  - e) budget annuale e triennale;
  - f) bilancio di esercizio;
  - g) regolamento di contabilità.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore dell'Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti da parte della Giunta regionale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi di ARLIR ritenuti illegittimi, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge. A tal fine la Regione può richiedere ad ARLIR l'invio di atti non soggetti a controllo.

#### Articolo 16

(Partecipazione del sistema delle Autonomie locali alle funzioni di governo del ciclo dei rifiuti)

1. Il sistema delle Autonomie locali concorre con un ruolo propositivo e consultivo alle funzioni di governo del ciclo dei rifiuti di competenza di ARLIR attraverso la partecipazione obbligatoria ai seguenti organismi:
  - a) Assemblee locali;
  - b) Consiglio d'Ambito.

#### Articolo 17

(Assemblee locali)

1. Le Assemblee locali sono composte dai sindaci dei Comuni delle aree territoriali individuate nell'allegato A.
2. Le Assemblee locali eleggono tra i sindaci del territorio di riferimento i loro presidenti con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea locale.
3. Le Assemblee locali deliberano validamente con la presenza, in prima convocazione, della metà dei membri più uno, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seconda convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
4. Ai componenti delle Assemblee locali non è corrisposto alcun compenso.
5. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, possono essere modificate l'individuazione delle aree territoriali di cui all'Allegato A e la composizione delle Assemblee locali.

6. I componenti delle Assemblee locali rimangono in carica fino al termine del proprio mandato presso l'Ente che rappresentano.

7. Le Assemblee locali sono validamente costituite ed esercitano le proprie funzioni indipendentemente dal numero dei componenti.

#### Articolo 18 (Funzioni delle Assemblee locali)

1. Alle Assemblee locali competono le seguenti funzioni:
  - a) espressione del parere in ordine agli aspetti organizzativi e qualitativi del servizio esercitato dal gestore del servizio rifiuti all'interno dell'area territoriale di appartenenza;
  - b) espressione del parere sulla forma di affidamento del servizio e relative modificazioni;
  - c) espressione del parere sul programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito per gli aspetti di competenza territoriale.
2. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ARLIR, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

#### Articolo 19 (Consiglio d'Ambito)

1. Il Consiglio d'Ambito è composto da un membro per ciascuna dalle Assemblee locali di cui all'articolo 17, nominato tra i loro componenti, oltre ad un membro per la Città metropolitana e per ciascuna Provincia.
2. Il Consiglio d'Ambito, nella prima seduta, elegge tra i propri membri un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del Consiglio.
3. Il Consiglio d'Ambito è validamente costituito con la presenza della metà dei membri più uno e delibera validamente con la maggioranza dei voti favorevoli, con l'applicazione dei seguenti pesi:
  - a) venti per cento a Città Metropolitana e Province;
  - b) ottanta per cento alle Assemblee locali.
4. Nell'ambito delle percentuali di cui al comma 3, i voti sono ripartiti fra gli enti e le Assemblee locali in ragione della rispettiva popolazione risultante dalla rilevazione Istat riferita all'anno 2020 ed aggiornata con cadenza triennale o in occasione della modifica delle aree territoriali di cui all'Allegato A ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
5. I Componenti del Consiglio d'Ambito rimangono in carica fino al termine del proprio mandato presso l'Ente che rappresentano.
6. Ai componenti del Consiglio d'Ambito non è corrisposto alcun compenso.

Articolo 20  
(Funzioni del Consiglio d'Ambito)

1. Al Consiglio d'Ambito competono le seguenti funzioni:
  - a) esprime il parere obbligatorio sullo schema del Piano d'Ambito di cui all'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, comprendente il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario;
  - b) formula proposte ad ARLIR circa il disegno organizzativo dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, in relazione ad esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi;
  - c) fornisce ad ARLIR supporto per la valutazione del Piano economico finanziario dei servizi territoriali ai fini della determinazione della TARI da parte di ciascun Comune;
  - d) esprime il parere obbligatorio circa l'approvazione periodica, ed in osservanza del metodo tariffario dell'Autorità di regolazione ARERA, delle tariffe di conferimento agli impianti previsti dal Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'articolo 23;
  - e) monitora i livelli qualitativi dei servizi connessi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti;
  - f) esprime un parere obbligatorio alla Giunta regionale circa l'operato di ARLIR in base alla relazione annuale di cui all'articolo 21.

Articolo 21  
(Relazione annuale)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ARLIR, previa acquisizione del parere del Consiglio d'Ambito, provvede alla trasmissione alla Giunta regionale di una relazione annuale relativa all'attività svolta con i contenuti di cui al comma 2.
2. La relazione illustra:
  - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
  - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'Ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento degli stessi;
  - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati;
  - d) i principali effetti economici, patrimoniali e finanziari della gestione.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 22  
(Pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale)

1. La pianificazione regionale comprende il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza della Regione ed il Piano d'ambito di cui all'articolo 24 approvato da ARLIR. Entrambi i Piani sono sottoposti alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 23

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, avente i contenuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, con le procedure, le modalità e le tempistiche previste dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, indica i criteri localizzativi per gli impianti di gestione rifiuti, stabilisce la necessità di nuove dotazioni infrastrutturali, contiene i criteri e gli indirizzi per il Piano d'Ambito e per la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria.
2. Alle modifiche e agli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e all'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 24  
(Piano d'Ambito)

1. Il Piano d'Ambito ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresenta lo strumento per il governo delle attività connesse allo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento sull'intero ambito regionale.
2. Il Piano d'Ambito comprende:
  - a) la ricognizione delle infrastrutture;
  - b) il programma degli interventi;
  - c) il modello gestionale ed organizzativo;
  - d) il piano economico finanziario.
3. Il Piano d'Ambito, redatto da ARLIR, acquisito il parere del Consiglio d'Ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), è approvato previa verifica della conformità alla pianificazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

Articolo 25  
(Onere di servizio)

1. La Giunta regionale, fatta salva la misura di cui all'articolo 16, comma 3 ter, della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, individua:
  - a) la tipologia degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti per i quali è dovuto un contributo annuale da parte dei gestori al Comune ove tali impianti sono siti, con l'eccezione degli impianti di discarica;
  - b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantità e qualità dei rifiuti movimentati, nonché alla tipologia dell'impianto;

- c) le ipotesi in cui il contributo può essere erogato, oltre che al Comune in cui l'impianto è sito, anche ai Comuni limitrofi, in ragione delle dimensioni dell'impianto e del disagio provocato dallo stesso.
2. Il contributo può essere aggiornato ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT.
3. I relativi introiti sono destinati dal Comune, in via preferenziale, ad interventi in campo ambientale.

## Articolo 26

(Accertamento e contestazione delle violazioni in materia di rifiuti)

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 255, commi 1 e 2 e 226, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle violazioni ai divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del medesimo decreto legislativo, provvedono, oltre ai soggetti indicati dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, i dipendenti in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dei commi seguenti ed appositamente incaricati dalle società *in house* a capitale pubblico affidatarie del servizio della raccolta dei rifiuti, sulla base di specifica e personale autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
2. A tal fine la Regione, in collaborazione con Città metropolitana, Province e Comuni organizza, di norma ogni anno, uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale con esame conclusivo finalizzato ad accertare il conseguimento di conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni.
3. Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso di cui al comma 2 è condizione per il rilascio da parte del Presidente della Giunta regionale dell'attestato di idoneità cui consegue la qualifica di agente di polizia amministrativa.
4. Presso la Regione è istituito un albo dei dipendenti delle società *in house* a capitale pubblico autorizzati, ai sensi del presente articolo, all'esercizio delle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni.
5. L'iscrizione nell'albo di cui al comma 4 e le eventuali variazioni del medesimo sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di rifiuti.
6. Le società *in house* a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta rifiuti trasmettono alla Regione un rapporto annuale riguardante l'accertamento delle violazioni ai divieti e le relative sanzioni comminate.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27  
(Disposizione transitorie)

1. La Regione esercita le funzioni di Autorità d'Ambito con le modalità di cui all'articolo 6 con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
2. Fino al 31 dicembre 2022, la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni previste dalla l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni in essa contenute che continuano a trovare applicazione sino a tale data.
3. Le procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti e di realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti, avviate da Città Metropolitana, Province o Comuni capofila delegati, in corso alla data del 31 dicembre 2022, sono portate a termine dagli Enti che le hanno avviate.
4. ARLIR succede nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, ivi compresi quelli relativi al personale, ed alla stessa sono trasferiti i beni mobili, anche registrati, nonché gli altri beni e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dagli enti precedentemente titolari delle relative funzioni.
5. Per le finalità di cui al comma 4, con uno o più accordi tra Regione, Città Metropolitana, Province e ARLIR è effettuato il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni di ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6. Resta in capo alla Città metropolitana e alle Province l'eventuale contenzioso in corso alla data del 31 dicembre 2022 e il contenzioso derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni di gestione dei servizi dei rifiuti esercitate, antecedenti alla data del 1° gennaio 2023 nonché quello derivante dallo svolgimento delle attività previste al comma 3.

Articolo 28  
(Disposizioni transitorie per la costituzione dell'Agenzia)

1. A far data dal 1 giugno 2022 è costituita l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti - ARLIR.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, avente la rappresentanza legale dell' Agenzia ARLIR, con il compito di effettuare la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi in corso, del personale nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere trasferite ad ARLIR, nonché di procedere agli adempimenti propedeutici necessari per l'avviamento e la piena operatività dell'Agenzia ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dalla presente legge con decorrenza 1 gennaio 2023 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27.
3. Il Commissario è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali. Al Commissario è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell'ottanta per cento del trattamento economico spettante ai direttori generali della Giunta regionale.
4. Il Commissario si avvale del supporto della Regione, attraverso quattro unità di personale regionale poste per tale finalità in posizione di distacco. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario si avvale inoltre del personale della Città Metropolitana e delle Province adibito alle attività di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti e si raccorda con il Dipartimento regionale competente.

5. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasmettere alla Giunta regionale, ai fini della relativa approvazione, una relazione contenente gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 nonché il cronoprogramma delle attività e degli adempimenti necessari per l'operatività a regime dell'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2023, ivi compresa la stima delle acquisizioni di beni, servizi e prestazioni a tal fine necessarie.
6. Il Commissario provvede a dare attuazione al cronoprogramma delle attività e degli adempimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre 2022. Il Commissario è tenuto ad inviare, a cadenza trimestrale, alla Giunta Regionale una relazione contenente la rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte.
7. Il personale operante alla data del 1° gennaio 2022 presso la Città metropolitana e le Province per la attività di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti e per le attività degli Enti di governo dell'ambito ai sensi della l.r. 1/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, individuato negli accordi di cui all'articolo 27, comma 5, è trasferito ad ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2023.
8. Gli uffici della Città metropolitana e delle Province sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti ed ogni collaborazione richiesta.
9. ARLIR applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, garantendo la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio fino alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di ARLIR da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2023.
10. Il Commissario adotta la dotazione organica provvisoria da trasmettere entro il 1° febbraio 2023 alla Giunta Regionale per il relativo controllo di cui all'articolo 15. A seguito del controllo regionale, il Commissario provvede ad avviare le eventuali procedure per il reclutamento del personale entro i successivi quarantacinque giorni.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale nomina il Revisore dei Conti di cui all'articolo 10.
12. Il Commissario è tenuto a redigere ed inviare alla Giunta regionale, ai fini del controllo di cui all'articolo 15, il primo bilancio di esercizio di ARLIR entro il 28 febbraio 2023.
13. Entro il 31 dicembre 2022 il Commissario è tenuto a redigere ed inviare alla Giunta regionale ai fini del controllo di cui all'articolo 15, il budget economico di ARLIR di cui all'articolo 11.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Commissario assume in via provvisoria le funzioni di Direttore di ARLIR per un periodo massimo di sei mesi per assicurare ogni utile provvedimento di organizzazione e di attuazione per l'avvio dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi della presente legge. Per il periodo in cui svolge le funzioni di Direttore, il Commissario conserva il trattamento previsto dal comma 3.
15. Contestualmente all'assunzione delle funzioni di Direttore da parte del Commissario la Giunta regionale avvia le procedure per la nomina del Direttore di ARLIR ai sensi della presente legge. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con la nomina del Direttore.
16. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Commissario è autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, a conferire incarichi professionali in conformità a quanto stabilito dal comma 5, entro i limiti della disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.
17. L'utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di ARLIR di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

Articolo 29  
(Disposizioni finali)

1. Fino all'approvazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 24 continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito e dei Piani d'area metropolitana o provinciale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono altresì fatti salvi i contenuti dei Piani d'area metropolitana e provinciale rivolti all'individuazione ed attivazione di bacini di affidamento composti da più Comuni.
3. Il Piano d'Ambito approvato da ARLIR dispone gli opportuni strumenti di raccordo fra l'organizzazione territoriale degli affidamenti attuata in previsione dei Piani d'area provinciale e metropolitana e l'organizzazione dell'Ambito unico.
4. Le Assemblee locali di cui all'articolo 17 e il Consiglio d'Ambito di cui all'articolo 19 sono istituiti entro il 31 dicembre 2002.
5. I Comuni sono tenuti a trasferire al Commissario nominato ai sensi dell'articolo 28 la quota tariffaria della TARI in conformità alla previsione di cui all'articolo 7 comma 6, entro il 31 dicembre 2022 al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per l'avvio e l'operatività a regime dell'Agenzia. In caso di inosservanza dei termini di cui il primo periodo, i Comuni non saranno ammessi a finanziamenti regionali.

Articolo 30  
(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 35 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale);
  - c) il Capo III della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dell'articolo 35;
  - d) il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni;
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è abrogato il Titolo III della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 31  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, come segue:

Anno 2022

- prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale iscrizione in termini di competenza e di cassa del medesimo importo alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti";
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

#### Anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti".

## ALLEGATO A

### Aree territoriali di affidamento servizi di gestione rifiuti – Assemblee locali

#### *Bacino Ventimigliese 18 comuni*

Ventimiglia
Camporosso
Vallebona
Vallecrosia
Bordighera
Airole
Apricale
Castelvittorio
Dolceacqua
Isolabona
Rocchetta Nervina
Perinaldo
Soldano
Pigna
Olivetta San Michele
Seborga
San Biagio della Cima
Ospedaletti

#### *Bacino Sanremese 13 Comuni*

Sanremo
Santo Stefano al Mare
Riva Ligure
Sanremo
Taggia
Terzorio
Pompeiana
Castellaro
Montalto Carpasio
Badalucco
Baiardo
Ceriana
Molini di Triora
Triora

#### *Bacino Imperiese 26 Comuni*

S. Lorenzo
Cipressa
Civezza
Dolcedo
Costarainera
Prelà
Pietrabruna
Vasia
Pontedassio
Aurigo
Borgomaro
Caravonica
Chiusavecchia
Lucinasco
Armo
Aquila d'Arroschia
Borghetto d'Arroschia
Cosio d'Arroschia
Mendatica
Pornassio
Ranzo
Rezzo
Pieve di Teco
Montegrosso Pian Latte
Vessalico
Imperia

**Bacino Deivese Andorese 12 Comuni**

Andora
Stellanello
Testico
Villa Faraldi
Cervo
Cesio
Chiusanico
S. Bartolomeo al Mare
Diano Arentino
Diano Castello
Diano Marina
Diano San Pietro

**Bacino Provinciale savonese 68 Comuni**

Alassio
Albenga
Albisola Marina
Albisola Superiore
Altare
Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bergeggi
Boissano
Borghetto S.S.
Borgio Verezzi
Bormida
Cairo Montenotte
Calice ligure
Calizzano
Carcare
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio di R.B.
Celle ligure
Cengio
Ceriale
Cisano sul Neva
Cosseria
Dego
Erli
Finale ligure
Garlenda
Giustenice
Giusvalla
Laiqueglia
Loano
Magliolo
Mallare
Massimino
Millesimo
Mioglia
Murialdo
Nasino
Noli
Onzo
Orco Feglino
Ortovero
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Pietra ligure
Plodio
Pontinvrea
Quiliano
Rialto
Roccapignale
Sassello
Savona

Spotorno
Stella
Toirano
Tovo S. Giacomo
Urbe
Vado ligure
Varazze
Vendone
Vezi Portio
Villanova d'Albenga
Zuccarello

**Bacino Capoluogo 1 Comune**

Savona
--------

**Bacino metropolitano genovese 31 Comuni**

Arenzano
Busalla
Campo Ligure
Campomorone
Casella
Ceranesi
Cogoleto
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Fontanigorda
Genova
Gorreto
Isola del Cantone
Masone
Mele
Mignanego
Montebruno
Montoggio
Propata
Ronco Scrivia
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
Sant'olcese
Savignone
Serra Ricco'
Tiglieto
Torriglia
Valbrevenna
Vobbia

**Bacino Tigullio 10 Comuni**

Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese
Chiavari
Lavagna
Moneglia
Portofino
Rapallo
S.Margherita Ligure
Sestri Levante
Zoagli

**Bacino Golfo paradiso e Valli di levante 26 Comuni**

Avegno
Bargagli
Bogliasco
Borzonasca
Camogli
Carasco
Cicagna
Cogorno
Coreglia ligure
Favale di Malvaro
Leivi
Lorsica
Lumarzo
Mezzanego
Moconesi
Ne
Neirone
Orero
Pieve ligure
Recco
Rezzoaglio
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d'Aveto
Sori
Tribogna
Uscio

**Bacino provinciale spezzino 32 Comuni**

Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Bonassola
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Castelnuovo Magra
Follo
Framura
La Spezia
Lerici
Luni/Ortonovo
Pignone
Portovenere
Riccò del golfo
Riomaggiore
Santo Stefano di Magra
Sarzana
Sesta Godano
Vernazza
Vezzano ligure
Deiva Marina
Borghetto di Vara
Maissana
Monterosso al mare
Rocchetta Vara
Carrodano
Levanto
Varese ligure
Zignago